



## ACCORDO QUADRO

tra

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (da ora in poi denominato MArRC o Museo) avente sede in Reggio Calabria, Piazza Giuseppe de Nava n. 26 codice fiscale 92094410807, rappresentato dal Direttore Dott. Fabrizio Sudano che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale giusto il decreto di nomina della Direzione Generale Musei n.1259 del 28 dicembre 2023;

e

L'Istituto Centrale per il Restauro (d'ora in poi denominato ICR o Istituto), rappresentato dall'Arch. Giorgio Sobrà, delegato alla gestione delle funzioni relativamente all'ordinaria amministrazione dal Direttore Generale ERIC avvocante, dott. Andrea De Pasquale, e dallo stesso espressamente delegato alla firma del presente accordo (Decreto ICR n. 5 del 28 marzo 2024), domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto stesso, in via di San Michele 25, 00153 Roma (RM),

Di seguito denominate "le Parti"

## PREMESSO CHE

L'Istituto, dotato di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, specializzato nel campo del restauro e della conservazione del patrimonio culturale, esplica funzioni esecutive, direttive e prescrittive di livello superiore in materia di ricerca scientifica, progettazione, formazione, sperimentazione e verifica, finalizzate a interventi di preservazione, tutela e restauro del patrimonio culturale, definendone le norme tecniche e metodologiche di progettazione ed esecuzione ai fini della loro compatibilità con le esigenze di salvaguardia dei beni culturali;

il D.M. n. 46/2022, all'art. 11 comma 2, prevede che ICR promuova ed espleti le sue funzioni ai fini di tutela dei beni culturali, anche su richiesta del Ministro o dei direttori generali o regionali del Ministero, nonché Enti e soggetti pubblici e privati ed altresì che promuova ed espleti lavori di restauro dei beni culturali per interventi di particolare complessità o rispondenti ad esigenze di ricerca o a finalità didattiche;

Il MArRC è un Ufficio dotato di autonomia speciale afferente alla Direzione Generale Musei ai sensi del DPCM 2 dicembre 2019 n. 169 e ss.mm.ii. dotato di autonomia tecnico-scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile e persegue finalità di tutela e valorizzazione;

Il MArRC intende avviare attività di ricerca e studio per la messa in atto di interventi e strategie, volti alla tutela dei Bronzi di Riace e di Porticello, beni identitari appartenenti alle proprie collezioni conservati ed esposti presso la "Sala Bronzi" del Museo stesso;

in una prospettiva di tutela e valorizzazione integrata, si intende proporre una formula partecipativa tra enti appartenenti al medesimo Ministero che, ciascuno con proprie competenze, offrano alla comunità scientifica una opportunità di condivisione e coinvolgimento, nell'intento di stimolare e consolidare relazioni istituzionali portatrici di interessi comuni;

la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, così come sancito dalla Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale.

## VISTO

- il D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 ss. mm. ii., recante "Codice dei beni culturali", che all'art. 112 disciplina le modalità per la valorizzazione dei Beni Culturali di appartenenza pubblica, richiamando

il principio della concertazione, prevedendo altresì (art. 2, co. 4) che «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» e all'art. 6, co. 1, prevede che la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso;

- il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm. ii. recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” che include sia il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria che l’Istituto Centrale per il Restauro tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale ed altresì in ordine alle attribuzioni dei rispettivi Direttori cui spettano il compito programmare, indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di gestione degli Istituti stessi;
- il D.M. 28 gennaio 2020 n. 21 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” che dispone in materia di istituti dotati di autonomia speciale;
- il D.M. 17 ottobre 2023, n. 167 “Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169”;
- il D.L. n. 22 del 1 marzo 2021 concernente “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo come “Ministero della Cultura”;
- il D.M. 3 febbraio 2022 – rep n. 46, che definisce l’“Organizzazione e funzionamento degli Istituti Centrali e di altri Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della Cultura”;
- l’art. 15 della L 241/190 e s.m.i. che contempla la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazioni di attività di interesse comune;
- lo Statuto del MArRC (MiBACT – UDCM Rep. Decreti n. 146 del 23.03.17) afferente i compiti istituzionali del Museo;
- il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - Direzione Generale Musei n. 1259 del 28 dicembre 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 256 del 5 febbraio 2024;
- il decreto n. 4803 - A del 18.12.2023 con cui il Direttore Generale ERIC avocante dott. Andrea de Pasquale delega l’arch. Giorgio Sobrà alla gestione delle funzioni relativamente all’ordinaria amministrazione dell’Istituto Centrale per il Restauro, nonché la delega alla firma del presente accordo di cui al Decreto ICR n. 5 del 28 marzo 2024;

#### CONSIDERATO

- l’interesse comune delle Parti di definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano tecnico-scientifico, e su quello della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- la volontà delle Parti di perseguire finalità istituzionali di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare un programma tecnico-scientifico avente ad oggetto la verifica conservativa, il monitoraggio ed eventuali ulteriori attività destinate alla conservazione e all’esposizione dei Bronzi di Riace e di Porticello;

#### RILEVATO

che ICR è in grado di fornire l’adeguato supporto tecnico-scientifico per lo studio, la conoscenza, la ricerca, la conservazione ed il restauro finalizzato alla salvaguardia delle collezioni di competenza del MArRC con particolare riguardo ai manufatti di bronzo;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

#### Articolo 1

##### Premesse

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo.

#### Articolo 2

##### Oggetto

Il presente Accordo Quadro ha come finalità la verifica e il monitoraggio dello stato di conservazione dei Bronzi di Riace e di Porticello attraverso indagini autoptiche e diagnostiche utili a fornire dati tecnico-scientifici per l'elaborazione di un piano di manutenzione programmata e per la programmazione, progettazione e realizzazione di eventuali interventi di manutenzione e restauro che, all'esito delle indagini svolte, si rendessero necessarie.

L'Accordo è finalizzato altresì alla verifica del sistema di controllo e di monitoraggio ambientale della "Sala Bronzi" e dei relativi spazi connessi (prefiltro, filtro-ingresso, filtro-uscita) e alla verifica dei sistemi di supporto dei Bronzi di Riace e di Porticello al fine di indirizzare, programmare e progettare eventuali interventi di miglioramento relativi a impianti, sensoristica e allestimento che si rendessero necessari per la tutela e la valorizzazione dei beni.

Il MArRC e ICR si impegnano a collaborare affinché vengano definiti e attivati interventi e strategie volti al conseguimento delle finalità di cui sopra. Tale collaborazione sarà declinata attraverso attività di analisi, studio e ricerca, anche di tipo interdisciplinare, e in progettualità commiste tra aree tecnico-scientifiche e diagnostica.

#### Articolo 3

##### Attività specifiche

Per il conseguimento delle finalità dell'Accordo, come specificate al precedente art. 2, potranno essere svolte le seguenti attività:

- analisi dello stato di conservazione, anche attraverso verifiche strumentali e campagne diagnostiche, a fini di ricerca e/o propedeutici ad azioni di intervento;
- redazione di un piano di manutenzione programmata;
- progettazione di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di restauro;
- esecuzione di interventi di conservazione, manutenzione e restauro;
- documentazione, monitoraggio e gestione dei dati tecnico-scientifici attraverso compilazione di schede tecniche, relazioni, campagne fotografiche, mappature grafiche, scansione 3D, ecc.
- verifica del sistema di monitoraggio ambientale esterno ed interno alle statue ed eventuale aggiornamento;
- definizione di protocolli per l'accesso del pubblico alla Sala Bronzi;
- verifica del sistema di monitoraggio dei parametri meccanici e verifica funzionale del sistema di ancoraggio dei Bronzi di Riace alle basi antisismiche ed eventuale adeguamento;
- verifica dei supporti espositivi dei Bronzi di Porticello ed eventuale riprogettazione;
- definizione di protocolli e progettazione dei sistemi per la movimentazione delle opere e l'esposizione temporanea in relazione ad eventuali interventi da effettuare;
- progettazione di interventi di miglioramento e/o adeguamento su impianti, sensoristica e allestimenti;
- promozione e valorizzazione nell'interesse di entrambe le Parti.

La collaborazione potrà prevedere anche diverse iniziative quali, a titolo esemplificativo, attività di ricerca, progetti pilota, ecc., anche con la partecipazione di partner terzi, individuate, pianificate e implementate congiuntamente, sempre nei limiti della struttura e delle risorse di ciascuna delle parti.

#### Articolo 4 Impegni dell'ICR

L'Istituto, in linea con quanto previsto in merito ai propri compiti istituzionali e secondo gli obiettivi e i limiti definiti nel presente Accordo e dalla normativa vigente, si impegna a collaborare con il MArRC per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, mettendo a disposizione le proprie competenze tecnico-scientifiche per:

- l'esecuzione di analisi autoptiche e diagnostiche e di interventi di conservazione, manutenzione e restauro;
- lo svolgimento delle attività di verifica e progettazione previste dall'Accordo, ivi compresa l'attività di supervisione di eventuali cantieri di restauro e campagne diagnostiche affidate a terzi;
- definire, in accordo con i responsabili tecnico scientifici del MArRC, strategie, mediante specifici piani di conoscenza, per conseguire le finalità del presente Accordo.

L'Istituto si impegna altresì a:

- mettere a disposizione le proprie attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo;
- favorire la condivisione e lo scambio di documentazione e informazioni per realizzare una proficua collaborazione;
- rispettare le scadenze previste negli accordi attuativi del presente atto;
- definire, in accordo con il MArRC, un cronoprogramma delle attività;
- consegnare, secondo le previste scadenze, le relazioni delle operazioni svolte e dei risultati conseguiti a breve, medio e lungo termine e i report finali recanti gli esiti della ricerca scientifica, in formato sia digitale che cartaceo, contenenti tutte le informazioni riguardo ai materiali e alle specifiche metodologiche impiegate negli interventi;
- creare una mappatura grafica, fotografica e 3D, anche al fine di monitorare nel tempo lo stato di conservazione dei Bronzi di Riace e di Porticello;
- collaborare alla stesura di un piano di manutenzione programmata dei reperti oggetto del presente Accordo;
- mettere a disposizione i metodi di intervento ricavati dalle sperimentazioni e dalle esperienze pregresse.

Le sopraelencate attività saranno dettagliate in specifici accordi attuativi concordati con i funzionari incaricati del MArRC.

#### Articolo 5 Impegni del MArRC

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo e nel rispetto della normativa vigente il MArRC si impegna a:

- condividere competenze scientifiche e tecniche, risorse economiche e beni strumentali;
- autorizzare il personale ICR e i collaboratori dell'Istituto a vario titolo coinvolti nel presente Accordo all'accesso ai locali del Museo;
- garantire l'attività di studio, diagnostica, conservazione, manutenzione e restauro dei beni oggetto del presente Accordo e la predisposizione di spazi adeguati per l'allestimento dei relativi cantieri;
- favorire la condivisione e lo scambio di documentazione e informazioni per realizzare una proficua collaborazione;
- mettere a disposizione gli spazi e le attrezzature del laboratorio di restauro presso la sede del Museo – Piazza G. De Nava 26 Reggio Calabria.

## Articolo 6

### Accordi attuativi

Le parti si impegnano a effettuare le attività di cui agli art. 3, 4 e 5 sulla base di specifici accordi attuativi, sottoscritti dalle rispettive Direzioni, su proposta dei soggetti di cui all'art. 9. Tali accordi attuativi definiranno gli obiettivi operativi, le risorse umane ed economiche ed i rispettivi impegni.

## Articolo 7

### Personale e collaborazioni esterne

Per il conseguimento delle proprie finalità, sia il MArcC che ICR possono avvalersi della collaborazione del proprio personale, nonché di eventuale personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere, individuato nel rispetto delle procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) e proveniente da contesti diversi (collaborazione di soggetti pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri) e con modalità di coinvolgimento varie (mediante convenzioni, contratti e accordi).

I referenti coinvolti nel coordinamento delle attività indicate in questo articolo sono i responsabili delle attività scientifiche, come definiti all'art. 9.

## Articolo 8

### Coperture assicurative

Ciascuna Parte garantirà la copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civile per il proprio personale. Per ogni aspetto operativo i gruppi di lavoro, eventualmente costituiti, dovranno attenersi alle disposizioni fornite dai rispettivi Enti in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori ed esterni che frequentano i luoghi dove si svolgeranno lavori e ricerche.

Ciascuna parte solleva l'altra da qualsivoglia responsabilità derivante da cause ad essa non imputabili.

Il personale del MArcC e di ICR o altri da essi delegati, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso le sedi di esecuzione delle attività relative al presente accordo in ottemperanza a quanto prescritto dal d.lgs. n. 81/08 – Testo unico della sicurezza sul lavoro. Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In applicazione a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., i lavoratori dipendenti di entrambe le Parti o equiparati tali, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i titolari di contratti di collaborazione continuativa, ecc., devono attenersi sempre alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Ai dipendenti o equiparati tali di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere insieme ai mezzi e le attrezzature da utilizzare per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Per consentire una adeguata protezione collettiva e individuale, le Parti si impegnano a consentire una adeguata informazione e formazione del medesimo personale in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

La sorveglianza sanitaria del personale di entrambe le Parti è affidata al relativo medico competente.

Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, impegnati nelle attività oggetto del presente accordo.

## Articolo 9

### Responsabili

I responsabili del presente Accordo per ciascun Istituto sono:

Per ICR:

- Roberto Ciabattoni, responsabile scientifico e coordinatore; progettista per i sistemi dei supporti espositivi, monitoraggi e logistica di movimentazione;

- Francesca Angelo, progettista e direttore operativo per gli aspetti conservativi, tecnici e documentali.

Per il MArRC:

- Daniela Costanzo, responsabile scientifico e coordinatore; responsabile delle collezioni conservate in Sala Bronzi;
- Barbara Fazzari, responsabile scientifico e coordinatore; responsabile per il settore di conservazione, manutenzione e restauro;

Per quanto riguarda l'affidamento dei lavori, gli incarichi di RUP, direttore dei Lavori, direttore dell'esecuzione dei servizi, Gruppo di progettazione e Ufficio direzione lavori, ~~i relativi incarichi~~ saranno eventualmente predisposti dall'Ente Appaltante sulla base delle previsioni della normativa di riferimento (D.lgs. n. 36/2023)

#### Articolo 10

##### Durata

Il presente Accordo entrerà in vigore dall'atto di sottoscrizione, avrà validità di quattro anni e si intende tacitamente rinnovato in considerazione dell'oggetto che afferisce ad obiettivi di tutela e conservazione dei Bronzi di Riace e di Porticello, beni culturali appartenenti alle collezioni del MArRC.

Ciascuna delle parti ha possibilità di recedere e/o modificare il testo dell'atto entro il termine di tre mesi antecedenti alla data fissata per la scadenza del primo quadriennio.

#### Articolo 11

##### Modalità di esecuzione

ICR fornirà al MArRC un cronoprogramma delle attività e delle operazioni necessarie alla conservazione dei Bronzi di Riace e di Porticello. Le parti, dopo aver condiviso il cronoprogramma delle attività da svolgersi, attueranno quanto concordato in maniera diretta e/o servendosi delle collaborazioni esterne di cui all'art. 7, sulla base di specifici accordi attuativi.

L'analisi autoptica e diagnostica dello stato di conservazione dei beni permetterà di ottenere una "mappa del rischio" e delle urgenze finalizzata alla redazione di un piano di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Se ritenuti necessari, potranno essere eseguiti anche degli interventi di conservazione, manutenzione e restauro sui beni secondo le modalità ritenute più opportune.

Tutta la documentazione prodotta (schede di intervento, mappatura dello stato conservativo, degli interventi precedenti e delle operazioni di restauro, mediante documentazione grafica, fotografica e rilievi 3D, report diagnostici, relazioni relative alle operazioni di conservazione, manutenzione e restauro eseguite, previste e a farsi, ecc.) sarà condivisa fra le Parti per formare un database utile per conoscere lo stato di conservazione dei Bronzi di Riace e di Porticello e monitorarlo nel tempo.

L'esecuzione delle attività potrà prevedere l'impiego di apparecchiature, laboratori di ricerca, materiali o servizi di ICR e del MArRC.

Nel caso di altre iniziative congiunte tra le Parti, ove sia previsto il trasferimento di opere, campioni e attività, i dettagli dell'iniziativa (tempistiche, modalità esecutive, reperti, risorse umane coinvolte) saranno precisati attraverso un verbale di consegna o un documento di inquadramento dell'attività che si andrà a svolgere.

Il MArRC e ICR si impegnano a condividere tutta la documentazione bibliografica, storica, fotografica, grafica e d'archivio (corrente, di deposito e storico) in loro possesso, per meglio garantire lo svolgimento delle attività sopra elencate.

Al fine della più ampia ed efficace diffusione della conoscenza delle iniziative e dei risultati conseguiti attraverso il presente Accordo, le Parti, anche avvalendosi dei propri uffici deputati alle relazioni esterne e stampa, di concerto ed eventualmente anche congiuntamente, potranno sviluppare piani di comunicazione



condivisi rivolti a enti e organi di informazione e di promozione culturale, diramando comunicati stampa e agendo nella diffusione sui canali social e nei rispettivi siti istituzionali.

Ciascuna Parte mette a disposizione della presente collaborazione proprie risorse umane e strumentali, sulla base delle specifiche competenze e disponibilità, che verranno individuate dagli accordi attuativi di cui all'art. 6.

Le Parti possono altresì ricercare, anche congiuntamente, eventuali finanziamenti esterni per sostenere le attività da intraprendere in esecuzione dell'Accordo, nella forma di sponsorizzazioni, di contribuzioni liberali private, Art Bonus ed altre forme di fundraising.

Le Parti, previa reciproca consultazione e al fine precipuo di recuperare nuove risorse finanziarie, potranno estendere il presente Accordo ad altre persone giuridiche, pubbliche o private, che condividano le finalità della collaborazione. L'adesione sarà formalizzata tramite specifico atto integrativo, preventivamente approvato dagli organi decisionali delle Parti e dalle stesse sottoscritto insieme al nuovo aderente.

#### Articolo 12

##### Fundraising

Al fine di garantire adeguate coperture economico-finanziarie alle progettualità condivise, le Parti si rendono disponibili a ricercare risorse economiche, alternative a quelle budgetarie di ciascun Ente, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo. In tal senso e nell'eventualità di tale coinvolgimento, verranno definiti di volta in volta accordi specifici attuativi tra il MArRC e ICR e altri soggetti al fine di regolamentare e dettagliare obiettivi, compiti e responsabilità.

#### Articolo 13

##### Divulgazione scientifica

Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare congiuntamente, in tutto o in parte, i risultati delle attività regolate dal presente Accordo.

Le Parti assicurano la propria reciproca collaborazione nell'organizzazione di convegni e seminari, anche per i non addetti ai lavori, che promuovano e favoriscano, grazie anche alle esperienze maturate per il tramite del presente Accordo, la conoscenza di aspetti inediti del patrimonio culturale di competenza del MArRC, così come il ruolo e le attività dell'Istituto.

#### Articolo 14

##### Riprese fotografiche e/o audiovisive

Le Parti si riservano la facoltà di realizzare riprese fotografiche e/o audiovisive durante le attività oggetto del seguente Accordo, che potranno essere utilizzate per la comunicazione e la promozione delle proprie attività, nonché per eventuali pubblicazioni successive, secondo modalità da definire congiuntamente e sulla base della normativa di riferimento.

#### Articolo 15

##### Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarli a terzi e di utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo, e di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

#### Articolo 16

##### Proprietà intellettuale

Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze acquisite anteriormente alla decorrenza del presente atto e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo Accordo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza; lo stesso vale per qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte,

sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

#### Articolo 17

##### Comunicazione e promozione

Le Parti si impegnano a dare adeguato risalto alle attività istituzionali oggetto della loro collaborazione e ne impongono la comunicazione e la promozione in modo da renderne evidenti identità e ruolo.

Le Parti si impegnano altresì a dedicare sforzi congiunti nella definizione e nell'implementazione di un'appropriata comunicazione nel rispetto dei rispettivi obiettivi e strategie istituzionali.

Qualsiasi attività di comunicazione e promozione, istituzionale o di singolo progetto, che tragga contenuti tematici, testuali e iconografici da quanto realizzato e ad ogni modo riferito al presente Accordo, o altresì coinvolga l'immagine istituzionale di ciascuna delle Parti, deve essere pianificata con appositi accordi.

Le Parti si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati delle attività di ricerca svolte nell'ambito del presente Accordo attraverso pubblicazioni, stampe, convegni, seminari, allestimenti, eventi espositivi, etc., con modalità da concordarsi fra le Parti stesse anche attraverso accordi di dettaglio. In ogni caso dovrà essere espressamente indicato che le attività ed i relativi prodotti sono stati realizzati in collaborazione tra le Parti.

#### Articolo 18

##### Integrazioni

Le Parti si riservano di implementare le condizioni previste nel presente Accordo, sottoscrivendo apposite integrazioni che ne entrano a fare parte come allegati e/o accordi attuativi. Tali atti saranno inerenti a specifiche attività, singoli progetti di restauro, ed eventuali ulteriori collaborazioni anche con altri enti.

#### Articolo 19

##### Oneri

Il MARRC si impegna ad ospitare in un ambiente idoneo e in sicurezza tutti i materiali e le apparecchiature ulteriori per il restauro, la manutenzione, la diagnostica, la movimentazione, ecc.

Sarà cura dell'ICR fornire i verbali di presa in consegna dei suddetti materiali e apparecchiature.

Saranno totalmente a carico del MARRC le spese di missione del personale ICR, le spese sostenute per l'acquisto di materiale e il trasporto di attrezzature tramite mezzi in uso a ICR, di cui sarà presentata richiesta di rimborso dei costi su base chilometrica e di quelli per il rimessaggio custodito a Reggio Calabria.

Il MARRC si impegna a corrispondere l'anticipazione delle spese di missione del personale ICR su richiesta dei singoli interessati, previa presentazione della documentazione che attesti la spesa presunta da sostenere.

Sarà cura del MARRC fornire i moduli per la richiesta di anticipazione delle spese.

ICR avrà cura di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza per il proprio personale, e si occuperà dell'individuazione dei materiali e delle attrezzature necessari per le varie fasi operative.

#### Articolo 20

##### Registrazione e oneri fiscali

Il presente Accordo:

- sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86 a cura e spese della Parte che ne farà richiesta;
- è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella B allegata al D.P.R. 642/1972.

#### Articolo 21

##### Foro competente

Per tutte le contestazioni che dovessero insorgere in merito al presente Accordo, si dichiara competente il Foro di Reggio Calabria.



## Articolo 22

### Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le Parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15- 22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente accordo. Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la Parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

## Articolo 23

### Comunicazioni

Tutte le comunicazioni comunque afferenti il presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.

Il presente accordo viene sottoscritto anche con firma digitale – ai sensi dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005

Letto, approvato e sottoscritto

Per il MArRC  
IL DIRETTORE  
*dott. Fabrizio Sudano*

Per ICR  
IL DELEGATO del Direttore Generale avvocato  
*arch. Giorgio SOBRÀ*